



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 113

UDIENZA DEL

30/04/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DE PASCALIS | ORONZO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CORDELLA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | DE BLASI | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

h. 10 / 04 / 13

PRONUNCIATA IL:

30 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 113 depositato il 14/01/2013
- avverso ATTO DI CONTEST n° TVMCO 2 IVA-ALTRO 2012 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

P. EI

difeso da:

AVV. SANCES MATTEO
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE



Il Segretario
LABORATORE TRIBUTARIO
Carmela FRONZANI

R.G.R. N. /13

FATTO

Con atto notificato il 23/07/2012 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, contestava al sig. El. P., titolare di un bar sito in M., di non aver emesso lo scontrino fiscale di € in violazione della legge n. 18/1983.

La contestazione scaturiva di un p.v.c. elevato dalla G. di F. di Gallipoli in data 15/06/2012.

Il P. con tempestivo ricorso ha impugnato il predetto atto di contestazione e ne ha chiesto l'annullamento, lamentando preliminarmente la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, perché l'atto impugnato era stato notificato *“senza rispettare il termine di sessanta giorni dall'emissione del processo verbale di constatazione”*.

Il ricorrente ha poi sostenuto, nel merito, che nessuna violazione era stata commessa perché, diversamente da quanto dichiarato dagli agenti, lo scontrino era stato regolarmente emesso e rilasciato al cliente, sig. Ft. Ct., il quale aveva provveduto subito a buttarlo nella pattumiera del locale.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha eccepito che *“la tempistica dell'atto di contestazione è regolamentata dall'art. 16 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 472/97, mentre non è applicabile il dispositivo previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, riferito esclusivamente agli avvisi di accertamento, emanati ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/73”*.

L'Ufficio ha anche contestato, nelle sue controdeduzioni, il merito del ricorso, sostenendo che le circostanze riferite dal ricorrente non erano sorrette da valide prove.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso è fondato.

L'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 prevede che, a seguito del rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici finanziari. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Tale termine è finalizzato a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l'amministrazione prima che questa emetta l'avviso di accertamento e il mancato rispetto del termine determina l'illegittimità dell'accertamento.

La giurisprudenza tributaria in vari pronunciamenti (cfr. ex plurimis: Cass. 16/09/2011 n. 18906 e Cass. 02/10/2012 n. 16999) ha ritenuto la nullità dell'accertamento notificato al contribuente prima della scadenza dei 60 giorni.

A parere di questo Collegio la regola dettata dalla citata norma con riferimento espresso all'avviso di accertamento vale anche per tutti gli atti ad esso equiparabili, come appunto l'atto di contestazione oggetto del presente giudizio. Infatti nella nozione di avviso di accertamento deve comprendersi anche ogni atto o provvedimento emanato dall'amministrazione che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo accertando o dichiarando non solo il debito d'imposta, ma anche l'esistenza e l'entità delle relative sanzioni.

Orbene, nella fattispecie in esame è mancata del tutto – nell'atto di contestazione – la motivazione circa la sussistenza delle condizioni di particolare urgenza che giustificassero l'omesso rispetto del termine dilatorio, come richiesto dal comma 7 dell'art. 12.

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto con assorbimento del secondo motivo.

In relazione al motivo accolto deve essere annullato l'atto impugnato.

Le spese del giudizio si compensano, in considerazione della novità e della particolarità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Lecce, 30 aprile 2013.

Il Presidente
